

RIVISTAGIURIDICA  
DELL'  
**AMBIENTE**

*diretta da*

FAUSTO CAPELLI  
*e*  
STEFANONESPOR

1-2016

Editoriale Scientifica  
NAPOLI

## Abstract

SILVIA MARINO

*Il danno all'ambiente come bene comune e la disciplina della responsabilità: profili di diritto internazionale privato*

Il presente contributo presenta alcune riflessioni sul danno ambientale nell'ottica internazionalprivatistica. Poiché gli eventi inquinanti non conoscono confini, il conseguente danno ambientale può avere portata transnazionale. Pertanto, i rimedi civilistici a favore del danneggiato dipendono in primo luogo dal giudice competente a decidere la controversia fra vittima e presunto responsabile; in secondo luogo, dalla legge materiale applicabile. A tal fine soccorrono regolamenti dell'Unione europea che stabiliscono titoli di giurisdizione e criteri di collegamento uniforme. Il contributo ne esamina le caratteristiche principali nella particolare ottica del danno ambientale, dimostrando che sussiste un certo favor verso la vittima. Sebbene ciò non sia sufficiente a concludere che l'ambiente è considerato un bene comune nell'ambito internazionalprivatistico, dimostra tuttavia un'importante valorizzazione del bene tutelato rispetto ad altri illeciti civili di natura extracontrattuale.

*The present paper offers some considerations on the private international law's aspect of the environmental damage. Since the polluting events have no borders, the related environmental damage might have cross-border negative effects. Therefore, the remedies available to the victims depend first of all on the concrete jurisdiction to decide; then, on the substantive applicable law. In order to determine these issues, EU Regulations on civil and commercial matters establish uniform rules on the jurisdiction and on the applicable law in torts. In the examination of the principal features of this rules, we can conclude that the victim benefits of a certain favour against the (presumed) tortfeasor or when the harmful event is related to an environmental damage. Although this is not enough to state that the environment is itself considered as a common good in the EU private international law rules, it has anyway a privileged position if compared to other goods protected by the rules on torts.*

## Abstract

BIANCAMARIA DI LELLA

*Il reato di avvelenamento delle acque nella sentenza della Corte d'Assise di Chieti relativa al polo chimico-industriale di Bussi sul Tirino (PE)*

Nella sentenza sul polo chimico-industriale di Bussi sul Tirino, la Corte d'Assise di Chieti ritiene punibile, a titolo di avvelenamento, la sola condotta di immissione nell'acqua – immediatamente e direttamente attinta per usi alimentari – di sostanze tossiche, in quantità e in concentrazioni tali da cagionare (quanto meno) un pericolo concreto di pregiudizio per la salute pubblica. Questa lettura costituzionalmente orientata del delitto di avvelenamento è condivisa dall'Autore che, nell'illustrarla, ripercorre i differenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che nel corso dei decenni si sono susseguiti sul tema.

*In its judgment on the chemical-industrial pole of Bussi sul Tirino, the Assize Court of Chieti considers punishable as criminal poisoning, the mere conduct of dumping into water – directly drawn for alimentary purposes – of toxic substances in quantities and concentration sufficient to pose (at least) a concrete threat to public health. The Author agrees with the constitutionally oriented interpretation of the offense of poisoning made by the Court. In arguing so, this Article presents differing interpretations of the issue developed over the past several decades by case law and legal scholarship.*